

Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Cosenza
anche in qualità di Coordinatore Ufficio Giudice di Pace del Tribunale di Cosenza

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza

Ill.mo Sig. Presidente Sezione Penale del Tribunale di Cosenza

Ill.mo Sig. Presidente della Sezione Gip/Gup del Tribunale di Cosenza

Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Cosenza

(BOZZA DI)

*“PROTOCOLLO PER CONTEMPERARE, NELLE UDIENZE PUBBLICHE E CAMERALI,
L’ESIGENZA DI SPEDITEZZA PROCESSUALE
CON IL DIRITTO ALL’EFFETTIVITÀ DELLA DIFESA TECNICA D’UFFICIO”*

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di Cosenza e la CAMERA PENALE di Cosenza *“avvocato Fausto Gullo”* congiuntamente al PRESIDENTE DEL TRIBUNALE di Cosenza (anche in qualità di Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace), ai PRESIDENTI della SEZIONE PENALE e della SEZIONE GIP-GUP del Tribunale di Cosenza, al PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Cosenza, all’UFFICIO DI SORVEGLIANZA di Cosenza,

premesso che

- il Consiglio Nazionale Forense, successivamente all’entrata in vigore del Decreto legislativo n° 6 del 31 gennaio 2015 (pubblicato su G.U. n. 29 del 5 febbraio 2015, che ha modificato l’art. 29) delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e sostituito il comma 2 dell’art. 97 del codice di procedura penale), al fine di garantire l’effettività della difesa di ufficio, ha emanato, nella seduta del 22 maggio 2015, il *“Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio”* -di seguito semplicemente Regolamento- nonché ha elaborato, in data 15 luglio 2016, il testo delle *“Linee guida nazionali interpretative per l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia d’ufficio” predisposte dalla Commissione difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato”* -di seguito Linee guida- successivamente approvato in data 30 novembre 2016, tra gli altri, dalla Commissione difesa d’ufficio dell’Unione Camere Penali Italiane;

- la disciplina riguardante l’istituto della Difesa d’ufficio, prevista negli articoli 97) del codice di procedura penale, 29) e 30) delle disposizioni di attuazione dello stesso codice di rito, è stata condensata nell’articolo 11) del Regolamento, che costituisce un vero e proprio decalogo dei

“Doveri del difensore d’ufficio”, riportati nei seguenti termini: obbligo di prestare il patrocinio; impossibilità, senza giustificato motivo, di rifiutare l’assistenza o di interromperla; dovere di comunicare alla parte assistita le facoltà previste in tema di difesa d’ufficio; tutela dei diritti dell’assistito sino alla nomina di un difensore di fiducia; dovere, in caso di impedimento, di dare tempestiva e motivata comunicazione all’Autorità procedente ovvero di incaricare della difesa un avvocato iscritto nell’Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli Albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio, di seguito, anche, “Elenco”; immediata reperibilità, nel caso di inserimento nei turni giornalieri per gli arrestati, gli indagati, gli imputati detenuti, gli atti e le sostituzioni urgenti; obbligo di portare a compimento il mandato anche in caso di avvenuta cancellazione nei termini richiamati dalla lettera g) del citato articolo 11);

- nello stesso articolo 11) del Regolamento, al comma 3, è rivolta, agli avvocati iscritti nell’Elenco, la specifica “raccomandazione” di: *... sollecitare il Giudice – anche tramite il Consiglio dell’Ordine, la Camera Penale di appartenenza o il CNF – a limitare il ricorso alle sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p. in nome della effettività della difesa tecnica*”; parimenti, l’articolo 6) comma 1 delle Linee guida, prevede che: *“i difensori di ufficio e i COA sono destinatari di un dovere di vigilanza sull’indiscriminato ricorso, da parte del Giudice, alla sostituzione ex art. 97 comma IV e saranno tenuti a sollecitare il Giudice stesso a fare uso della predetta sostituzione in via eccezionale, al fine di evitare che tale strumento si traduca nella negazione della effettività della difesa tecnica con conseguente pregiudizio per l’imputato”*;

considerato che

- il Consiglio Nazionale Forense, al fine di tutelare concretamente il diritto dell’accusato (privo di difensore di fiducia) ad un’adeguata e specialistica difesa tecnica d’ufficio, ha previsto, al citato articolo 6 comma 2, la “menzione”, da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, degli inadempimenti del difensore d’ufficio segnalati dall’Autorità Giudiziaria;

-tutto ciò premesso e considerato-

si impegnano ad osservare quanto segue.

1. Con riferimento ai casi previsti dall’articolo 97 comma 1 del codice di procedura penale - ferma restando la perentoria ed inderogabile disciplina codicistica in tema di nomina del difensore di ufficio dell’indagato/imputato che non abbia nominato un difensore di fiducia o ne sia rimasto privo per qualsiasi ragione- il Giudice, nel corso dell’udienza (pubblica o camerale cd. partecipata) dovrà procedere alla nomina del difensore d’ufficio esclusivamente mediante il “Sevizio Centro Nomine Difese d’Ufficio” (cd. call center); parimenti procederanno il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria nel corso delle rispettive attività giudiziarie.

2. Con riguardo alle fattispecie disciplinate dall'articolo 97 comma 4 del codice di procedura penale - ferma restando la perentoria ed inderogabile disciplina codicistica in tema di nomina del difensore di ufficio dell'indagato e dell'imputato che non abbiano nominato un difensore di fiducia o ne siano rimasti privi per qualsiasi ragione- il Giudice, nel corso dell'udienza (pubblica o camerale cd. partecipata), procederà alla nomina del difensore d'ufficio esclusivamente mediante il "Servizio Centro Nomine Difese d'Ufficio" (cd. call center).

2.1. Il Giudice, nel corso dell'udienza (pubblica o camerale cd. partecipata), sol che non possa designare il difensore d'ufficio mediante il "Servizio Centro Nomine Difese d'Ufficio" (cd. call-center), procederà a detta designazione mediante la consultazione dell'Elenco dei nominativi dei difensori d'ufficio di turno, che sarà trasmesso, a cura del COA di Cosenza, tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni precedenti la data di ogni udienza (pubblica o camerale cd. partecipata), ai Dirigenti dei diversi Uffici Giudiziari del Tribunale di Cosenza.

2.2. Fatte salve le previsioni di cui al precedente punto 2.1), esclusivamente nel caso in cui il difensore d'ufficio di turno indicato nell'Elenco non sarà presente in udienza, il Giudice procederà alla designazione del difensore d'ufficio immediatamente reperibile in aula, ai sensi dell'articolo articolo 97) comma 4 del codice di procedura penale.

3. Al fine di rendere, comunque, certa ed effettiva l'immediata assistenza in udienza da parte del difensore d'ufficio designato mediante la consultazione dell'Elenco nei termini del precedente punto 2.1), sarà garantita, da parte del COA di Cosenza e della Camera Penale di Cosenza, la presenza in aula del/i difensore/i di turno, nei termini che saranno disciplinati dagli stessi COA e Camera Penale.

Sottoscritto in data ___/___/_____

Il Presidente del COA di Cosenza

Il Presidente della Camera Penale di Cosenza

Il Presidente del Tribunale di Cosenza

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza

Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Cosenza

Il Presidente della Sezione Gip-Gup del Tribunale di Cosenza

Ufficio di Sorveglianza di Cosenza